

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1239

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

(V. Stampato Camera n. 1707)

Approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1988*

**Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità;».

Art. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 - *Effetti della sospensione.* - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato».

Art. 3.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 7.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Art. 8.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in

servizio, purché la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.